



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Amministrazione Centrale

piazza Università 21 07100 SASSARI (Italy)
tel. +39 079 228211
p.iva e c.f. 00196350904
protocollo@pec.uniss.it
www.uniss.it

Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti
Dirigente Dott. Paolo Pellizzaro
P.zza Università, 22 07100 Sassari
protocollo@pec.uniss.it

Rep. _____ Prot. _____ Del _____ Anno 2020

Titolo III Fascicolo 5 Allegati /

IL RETTORE

RICHIAMATO lo Statuto dell'Autonomia di questa Università;

VISTO il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22 ottobre 2004, che prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di I e di II livello, nonché la possibilità di rilasciare titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni;

VISTE le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell'Interno, per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari ed in particolare il capitolo I della parte IV;

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2663 del 17 ottobre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il Regolamento dei Corsi per Master Universitari;

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla modifica degli artt. 5 e 7 del Regolamento di cui sopra;

VALUTATO che restano invariate le restanti parti di cui al D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 24 marzo 2020 e del 3 aprile 2020;

CONSIDERATO che il Regolamento modificato entra in vigore dalla data di emissione del presente Decreto Rettoriale;

ATTESO CHE i Master Universitari di I e di II livello attivati ai sensi del precedente D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 sono soggetti, dalla data di emissione del presente Decreto, alle norme contenute nel Regolamento allegato;

DECRETA

Art. 1 E' emanato il nuovo Regolamento dei corsi per Master Universitario dell'Università degli Studi di Sassari, che entra in vigore dalla data di emissione del presente Decreto Rettoriale;

Art. 2 I Master Universitari di I e di II livello attivati ai sensi del precedente D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 sono soggetti, dalla data di emissione del presente Decreto, alle norme contenute nel Regolamento allegato;

Art. 3 Destinatari del vigente Regolamento sono gli iscritti in itinere presso questa Università ai Master Universitari di I e II livello, nonché quelli la cui iscrizione decorra successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

Il Rettore
(Prof. Massimo Carpinelli)



Regolamento dei corsi per Master Universitario

Art. 1

Definizioni

1. L'Università degli studi di Sassari promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente a conclusione dei quali è rilasciato il titolo di "Master universitario", secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, e dall'art. 7, comma 4, D.M. 3 novembre 1999, n. 509, o "regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", e ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La denominazione "Master universitario" si applica esclusivamente ai corsi istituiti e organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono.
3. I corsi per Master universitario possono essere di primo livello, successivi al conseguimento della laurea, o di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea specialistica/magistrale. I corsi per Master universitario sono istituiti ed attivati in relazione a specifiche esigenze di formazione, anche su indicazione di enti o soggetti esterni all'ateneo, pubblici o privati.
4. I corsi per Master universitario sono corsi di studio a numero programmato. Il numero minimo e il numero massimo di posti disponibili per ciascun corso sono stabiliti nei singoli bandi.. Resta fermo che il Master può essere attivato purché sia assicurata, con le quote di iscrizione e/o attraverso finanziamenti esterni, la copertura dei costi del corso".

Art. 2

Istituzione e attivazione

1. L'istituzione e l'attivazione di un corso per Master universitario sono deliberate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sulla base di una delibera del Dipartimento – o di ciascuno dei Dipartimenti - promotori.
2. Il testo è inviato in tempo utile per l'acquisizione dei pareri ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. h), dello statuto di Ateneo, al Consiglio degli studenti e al Nucleo di valutazione affinché formulino eventuali osservazioni entro e non oltre la data fissata per l'adunanza.
3. La proposta illustra gli obiettivi e le funzioni del corso per Master universitario, anche precisandone gli sbocchi occupazionali, ed è accompagnata dal piano finanziario e dal regolamento, comprendente l'ordinamento didattico del corso ed i componenti del collegio dei docenti. Nel caso di Master internazionali e di titolo congiunto saranno, altresì, indicate le specifiche relative al rilascio del titolo (pergamena).
4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi interuniversitari per Master universitario. I corsi interuniversitari per Master universitario sono regolati dalle convenzioni tra gli atenei interessati.
4. I corsi per Master universitario possono essere istituiti e attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, alla condizione che il Master rispetti i requisiti fissati dall'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

Art. 3

Docenti

1. L'organizzazione e il coordinamento di ciascun corso per Master universitario sono affidati al Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti è composto da non meno di cinque membri, di cui almeno tre docenti di ruolo dell'Ateneo. Il Collegio può essere integrato da esperti esterni. I componenti sono designati dagli organi collegiali delle strutture proponenti. Nell'ambito della prima adunanza del collegio dei docenti, si procede all'elezione del Direttore del Master, tra i docenti di ruolo dell'Ateneo afferenti al collegio medesimo.
2. Prima dell'inizio dei corsi, il Collegio dei docenti propone al Dipartimento o ai Dipartimenti interessati l'impegno didattico dei docenti di ruolo dell'ateneo all'interno del Master, acquisendone l'autorizzazione. In ogni caso, l'impegno didattico nel Master non può, nei docenti di ruolo dell'Ateneo, sostituire l'impegno didattico nei corsi di laurea e laurea specialistica e magistrale, conformemente all'art. 6 della Legge n. 240/2010 e all'art. 36 del regolamento didattico di ateneo.
3. Il corpo docente può comprendere docenti di ruolo di altre Università italiane o estere e una componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e l'aggiornamento professionale. Il corpo docente viene designato dal Collegio dei docenti.

Art. 4

Durata dei corsi

1. I corsi per Master universitario di primo e secondo livello hanno durata non inferiore ad un anno.

Art. 5

Requisiti di accesso e di ammissione

1. Per accedere ai corsi per Master universitario di primo livello è necessario avere conseguito un titolo universitario di durata almeno triennale, salvi i titoli normativamente equipollenti. Per accedere ai corsi per Master universitario di secondo livello è necessario avere conseguito una laurea specialistica/magistrale o una laurea appartenente agli ordinamenti didattici antecedenti i DD.MM. nn. 509/2009 e 270/2004. I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere valutati dal collegio dei docenti, o dalla commissione se a ciò delegata dal collegio all'atto della nomina, che li potrà riconoscere equiparabili ai soli fini della selezione ed eventuale ammissione previo superamento delle prove previste nel bando.
3. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un corso per Master universitario e ad altri corsi di studio universitari che comportano il rilascio di titoli accademici.
4. Ai fini dell'ammissione è prevista una selezione da effettuarsi secondo le modalità indicate nei singoli bandi. Nei bandi per l'ammissione ai corsi per Master universitario dovranno essere indicati, altresì, gli obiettivi del corso di studio, l'articolazione didattica, il numero minimo e massimo dei posti disponibili e i requisiti di accesso, l'importo delle tasse e dei contributi, la copertura assicurativa RC e infortuni.
5. La commissione incaricata degli esami di ammissione, designata dal Collegio dei docenti del Master, è nominata dal Rettore con proprio decreto.



6. Ai candidati/corsisti portatori di handicap si applica, in tema di requisiti di ammissione, la specifica normativa vigente in materia.
7. Qualora il bando preveda un esame colloquio, esso può svolgersi con modalità telematiche e di televideo conferenza, purché idonee a consentire l'accertamento dell'identità del candidato, a garantire la trasparenza e la pubblicità della prova e l'archiviazione dei relativi dati.

Art. 6

Attività formative

1. Le attività didattiche formative nei corsi per Master universitario devono essere erogate per non meno di 500 ore, salvo diverse e specifiche convenzioni. Le attività formative devono essere distribuite proporzionalmente alla durata del corso. La frequenza alle attività formative è obbligatoria; sono consentite assenze giustificate nei limiti stabiliti dai singoli regolamenti.
2. Alle attività formative di stage deve essere riservato un numero di crediti non inferiore a 10. Per lo stage è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% delle ore previste, salvo diverse e specifiche convenzioni.

Art. 7

Conseguimento del titolo

1. Per conseguire il Master universitario lo studente deve acquisire il totale dei crediti previsti dall'ordinamento del Master. I crediti vengono acquisiti attraverso la frequenza delle attività formative di cui all'art. 6, il superamento delle verifiche relative agli insegnamenti dell'offerta formativa, la cui valutazione è espressa in trentesimi, e della prova finale, la cui valutazione è espressa in sessantesimi, come previsto dall'ordinamento del Master.
2. Nel caso di comprovati e gravi motivi il corsista può essere ammesso a sostenere la prova finale in data successiva a quella prevista, entro e non oltre sei mesi dalla conclusione del corso, impregiudicato il conseguimento del titolo nei termini da parte degli altri corsisti.
3. La discussione potrà svolgersi con modalità telematiche e di televideo conferenza, purché idonee a consentire l'accertamento dell'identità del candidato, a garantire la trasparenza e la pubblicità della prova e l'archiviazione dei relativi dati.

Art. 8

Attività di docenza e di collaborazione

1. Le attività di docenza nei corsi per Master, qualora aggiuntive rispetto al monte ore annuo obbligatorio previsto per le attività di insegnamento dei docenti, possono essere oggetto di compenso. Nel caso di soggetti esterni, il rapporto è regolato tramite contratto.
2. Al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo che collabori allo svolgimento di un corso per master può essere riconosciuta una competenza accessoria.

Art. 9

Gestione organizzativa e amministrativo-contabile

1. La gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso per Master universitario è di



competenza di un solo Dipartimento anche quando i Dipartimenti proponenti siano più di uno.

2. Il corso per Master universitario deve comunque disporre di attrezzature, personale, spazi e strutture dedicati per tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi.

Art. 10

Gestione delle carriere degli studenti

1. La gestione delle carriere degli studenti del corso per Master universitario, dall'iscrizione al rilascio del titolo, è attribuita agli uffici competenti dell'Ateneo.

Art. 11

Finanziamenti

1. La copertura finanziaria delle attività dei corsi per Master universitario è assicurata dai contributi dei frequentanti e/o da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni. Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento studenti contenuto nel r.d. n. 1269/1938, in nessun caso è ammessa la ripetizione dei contributi e delle tasse già versati.

2. Il Dipartimento si riserva di sospendere l'istituzione o l'attivazione del Master per eventuali sopraggiunte esigenze di equilibrio finanziario, ovvero là dove venissero meno le condizioni di equilibrio finanziario inizialmente presenti, alla condizione che il bando non sia ancora stato pubblicato.

Art. 12

Valutazione dei risultati

1. Per tutti i corsi per Master universitario è prevista una valutazione dei risultati. Entro sei mesi dalla conclusione del corso il Collegio dei docenti presenta al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione una relazione, predisposta dal collegio dei docenti del Master e approvata dal Consiglio del Dipartimento, o dei Dipartimenti, interessati, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La mancata presentazione della relazione entro i termini stabiliti, comporta la sospensione dell'attivazione del corso per Master universitario per l'anno successivo.

2. Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, la valutazione negativa da parte del senato accademico, del consiglio di amministrazione o del nucleo di valutazione non consente l'attivazione del corso per Master universitario per l'anno successivo.

Art. 13

Norme finali

1. Restano salve le norme speciali imposte da apposite convenzioni tra gli Atenei interessati e/o tra questi ed enti promotori o finanziatori, nel rispetto comunque delle disposizioni normative richiamate nell'art. 1, comma 1, del presente regolamento.